

Direzione Centrale Entrate

Roma, 30/06/2010

Circolare n. 81

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n. 2

OGGETTO: **Provvedimento 15 gennaio 2010 dell'Agenzia delle Entrate. Approvazione del modello 770/2010 Semplificato, relativo all'anno 2009, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.**

SOMMARIO: *Chiarimenti sulla compilazione del modello 70/2010 Semplificato. Integrazioni alle istruzioni contenute nel Provvedimento del 15.01.2010 dell'Agenzia delle Entrate.*

Premessa

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2010, pubblicato ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato approvato il modello 770/2010 Semplificato e le relative istruzioni per la compilazione (successivamente oggetto di modifiche ad opera del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 10 maggio 2010).

Il Mod. 770/2010 Semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate sia i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell'anno 2009 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2009 per il periodo d'imposta precedente.

I soggetti obbligati alla presentazione del modello 770/2010 Semplificato sono indicati dettagliatamente al punto 1 delle istruzioni per la compilazione del modello.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del DPR 22 luglio 1998 n. 322 Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO deve essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato DPR n. 322/1998 e successive modificazioni.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il **2 agosto 2010**, (in quanto il 31 luglio è sabato e il 1° agosto è festivo).

Composizione del modello 770/ 2010 SEMPLIFICATO

Il modello 770/2010 Semplificato e le relative istruzioni sono prelevabili dal sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate.

Il modello non presenta variazioni nella composizione rispetto a quello dell'anno precedente.

Le informazioni d'interesse dell'Istituto sono contenute nella Parte C del modello, per la compilazione del quale occorre seguire le indicazioni contenute

nell'Appendice alle istruzioni. In ogni caso tale comunicazione contiene tutti i dati già presenti nelle certificazioni nel CUD 2010 e pertanto le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali INPS sono analoghe a quelle contenute nel CUD.

Compilazione dati previdenziali ed assistenziali

Per le modalità generali di compilazione del Mod. 770/2010 SEMPLIFICATO si rinvia alle istruzioni riportate in Appendice al Provvedimento in oggetto.

Dati previdenziali ed assistenziali INPS

La parte C dei Dati Previdenziali ed assistenziali INPS è suddivisa in due sezioni:

- Sezioni 1 per i lavoratori subordinati;
- Sezioni 2 per i collaboratori coordinati e continuativi

SEZIONE 1

Lavoratori subordinati

Punto 1 – Matricola azienda

Indicare il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Punto 2 – Ente pensionistico INPS

Barrare quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS: FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri, Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).

Punto 3 – Altro ente pensionistico

Barrare per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (es. Inpdap, Inpgi, Enpals), per i quali sono dovute all'INPS le contribuzioni minori.

Punto 4 – Imponibile previdenziale

Indicare l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13° o la 14° mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra

professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri *fringe benefits*).

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali. Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse come per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, co. 18, della legge n. 335/1995, (fissato per l'anno 2009 in euro 91.507,00) la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.

Per i premi di risultato, in relazione alla nuova disciplina introdotta, dall'anno 2008, dalla L. 247/2008 e dal D.M. 7 maggio 2008 (circolare n. 110 del 12.12.2008 e circolare n. 39 del 18.3.2010.) deve essere indicato l'intero premio od erogazione compresa la parte soggetta al particolare sgravio (massimo 25 punti datore di lavoro e quota totale lavoratore).

L'indennità sostitutiva del preavviso deve essere inclusa in tale punto anche se copre parte dell'anno 2010 e ai fini dell'accredito contributivo il periodo di riferimento viene specificato nell'elemento <Preavviso> dell'EMens/UniEmens.

Gli arretrati di retribuzione corrisposti nell'anno 2009 a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo devono essere inclusi in questo campo. Sono invece esclusi gli arretrati corrisposti nell'anno 2009 ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere assoggettati a contribuzione utilizzando il DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando i modelli 01/M-vig, SA/vig, o, per i periodi da gennaio 2005, l'EMens. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore una certificazione sostitutiva di quella eventualmente già emessa (01/M-vig o CUD sostitutivo).

Per i lavoratori iscritti ai Fondi integrativi gestiti dall'INPS (Fondo esattoriali, GAS e Porto di Genova e Trieste) deve essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione al F.P.L.D.

Nel caso di imponibile relativo alla contribuzione "aggiuntiva" di cui all'art. 3, commi 5 e 6, del D.lgs. 564/96 (lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300 del 1970 o in distacco sindacale), dato il più ampio termine di versamento (30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento), deve essere indicato l'imponibile assoggettato a contribuzione aggiuntiva nell'anno 2009 anche se riferito alla competenza 2008. Il periodo di riferimento, ai fini dell'implementazione della posizione individuale, viene specificato nell'elemento <ContribSindacalisti> di <DatiParticolari> dell'EMens/UniEmens.

Per l'imponibile relativo alla contribuzione "figurativa" di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 28 aprile 2000, n.157 (credito cooperativo) e n. 158 (credito), per i periodi nei quali è stata versata la contribuzione correlata all'assegno a sostegno del reddito deve essere indicato l'importo complessivo della retribuzione di riferimento. Qualora nell'anno 2009 siano state corrisposte competenze riferite a periodi antecedenti l'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse devono essere aggiunte all'imponibile stesso. Dalle denunce EMens/UniEmens sono desumibili le informazioni riferite alla collocazione temporale dei suddetti imponibili. Si ricorda infatti che nel mese in cui è stata versata, oltre alla contribuzione "figurativa", anche quella ordinaria, deve essere prodotta un'unica denuncia Emens/UniEmens in cui sono contenute, per il medesimo lavoratore, due sezioni <DatiRetributivi>: una identificata dal tipo

lavoratore "CR" o "CF" (per la contribuzione figurativa), l'altra caratterizzata dal tipo lavoratore "0" (per l'ordinaria contribuzione).

Per i lavoratori dell'edilizia e i lavoratori a domicilio si richiamano, per la compilazione di tale punto, i chiarimenti riportati nella circolare n. 21 del 19 febbraio 2009.

Variabili retributive

Nel modello 770 l'imponibile riferito al 2009 dovrà essere rettificato:

- Degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio o febbraio 2009 ma riferiti al mese di dicembre 2008 (cod. A000 e D000 presenti sulle denunce DM10 di gennaio e febbraio 2009 e nelle <VarRetributive> <AumentoImponibile> e <DiminuzioneImponibile> presenti su Emens negli stessi mesi),
- Degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2010, ma riferiti al mese di dicembre 2009 (presenti in UniEmens nell'elemento <VarRetributive> causali <AUMIMP> e <DIMIMP> di gennaio e febbraio 2010);

Punti da 5 a 7 – Contributi dovuti

Punto 5 – Sono stati interamente versati

Punto 6 – Sono stati parzialmente versati

Punto 7 – Non sono stati versati

Tali punti riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente.

L'art. 37, co. 32 e 33 del D.L. 233/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, ha previsto in caso di sospensione dei termini per calamità naturali la deducibilità fiscale dei contributi. Pertanto, nei periodi d'imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formare il reddito sono sospesi in conseguenza di calamità naturali, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da apposite disposizioni di legge. Tali contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito di imposta del periodo in cui sono effettivamente versati.

Punto 8 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti

Deve essere indicato l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. Non sono da indicare né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi INPDAP, ecc.). Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 9,19% (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS;

- Contribuzione a carico del lavoratore in favore dei Fondi a sostegno del reddito gestiti dall'INPS.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel punto in questione.

Punti 10 e 11 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens

La compilazione di tale campo è obbligatoria in quanto certifica i mesi per i quali, sono state trasmesse le denunce retributive individuali con il flusso telematico EMens, indipendentemente dal mese in cui è stata effettuata la trasmissione.

Punto 10 – Tutti

Deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori EMens/UniEmens.

Punto 11 – Tutti con l'esclusione di

Tale punto è alternativo al punto 10, devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens/UniEmens.

Sezione 2

Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla comunicazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2009, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, e agli altri soggetti, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n.335, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.

Punto 12 – Compensi corrisposti al Collaboratore

Deve essere indicato il totale dei compensi corrisposti al collaboratore nell'anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art.2, co.18, della legge 335/1995 (anno 2009 euro 91.507,00).

Si devono considerare erogate nel 2009 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2010, ma relative all'anno 2009 (art.48, art.51, co.1, D.P.R. n. 917/1986).

Punto 13 – Contributi dovuti

Deve essere indicato l'importo dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2009.

Punto 14 – Contributi a carico del Collaboratore Trattenuti

Deve essere indicato il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);

Punto 15 – Contributi versati

Deve essere indicato il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

Punti 16 e 17 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens

La compilazione de campo in questione riguarda le denunce dei dati retributivi e contributivi del collaboratore trasmesse con il flusso telematico EMens/UniEmens, a partire dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2005 (art. 44, D.L. n. 296/2003 convertito con la legge n. 326/2003 – circolare n. 152/2004).

Punto 16 – Tutti

Deve essere barrato qualora le denunce telematiche siano state presentate in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento.

Punto 17 – Tutti con l'esclusione di

E' alternativo al punto 16. Devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia EMens/UniEmens.

Il Direttore Generale
Nori

[Allegato N.1](#)

[Allegato N.2](#)